

Comune di Alleronia

Provincia di TERNI

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°4 del 11/01/2005

Art. 1 Definizione del servizio

- 1) Il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto collettivo od individuale delle persone.
- 2) Il servizio si effettua su apposita richiesta rivolta da una utenza specifica, presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio in modo non continuativo o periodico su itinerari o secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 3) Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le apposite rimesse od altre modalità stabilite dal vettore.
- 4) Il servizio di noleggio con conducente con autovettura opera senza limiti territoriali e la prestazione dei servizi non è obbligatoria.

Art. 2 Numero delle autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 15.1.1992 n° 21, il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è pari a due, in conformità ai criteri fissati dalla Legge Regionale 14.6.1994 n° 17.

Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.

Art. 3 Commissione Consultiva Comunale

1) Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede alla nomina di una apposita Commissione così composta:

- | | |
|--|------------|
| - Sindaco od Assessore delegato | Presidente |
| - Dirigente Polizia Amministrativa | Membro |
| - N° 1 rappresentante Associazione Confartigianato | Membro |
| - N° 1 rappresentante Associazione Utenti | Membro |

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente comunale.

- 2) La Commissione è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la Commissione è convocata a mezzo telegramma, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.
- 3) Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
- 4) I pareri sono espressi all'unanimità o a maggioranza dei voti.
- 5) I pareri della Commissione non sono vincolanti e devono, comunque, essere forniti in tutti i casi espressamente indicati dal presente regolamento.
- 6) La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

Art. 4 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Il Comune, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente bandisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della Legge n° 21/92, pubblici concorsi per titoli.
- 2) Il concorso viene indetto entro 60gg. dal momento in cui si è resa disponibile presso il Comune un'autorizzazione, per la quale vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

Art. 5 Bando di concorso

1) Il bando di concorso predisposto dal Responsabile del Servizio deve indicare obbligatoriamente:

- a) Il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) I requisiti generali e specifici di ammissione;
- c) I titoli oggetto di valutazione ed i criteri di preferenza;
- d) Il termine per la presentazione delle domande ;
- e) Ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

2) Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ed il relativo avviso nel B.U.R della Regione Umbria.

Art.6 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Per l'espletamento di tutte le procedure inerenti il concorso, la Giunta Municipale provvede con proprio atto alla nomina di una commissione di tre membri, presieduta dal Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa e composta da un dipendente comunale preposto al servizio competente di categoria non inferiore alla C e da persona esterna esperta nel settore.

Art. 7 Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico

- 1) Ai fini dell'ammissione al concorso il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
 - Godere dei diritti civili e politici;
 - Avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;
 - Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale;
 - Avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio ;
- 2) Costituiscono impedimenti soggettivi alla partecipazione al concorso:
 - Aver trasferito la precedente autorizzazione prima di cinque anni;
 - Aver riportato condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione, un'arte o mestiere, ovvero limitino le libertà individuali, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
 - Essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi n° 1423 del 27/12/1956, n° 575 del 31/05/1965, n° 646 del 13/09/1972, n° 726 del 12/10/1982;
 - Essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di rimessa da parte del Comune di residenza o altri comuni.
- 3) I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti dovranno essere comprovati da documentazione valida ad ogni effetto di legge, allegando la certificazione amministrativa, salvo, nei casi consentiti, il ricorso a forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva.

Art. 8 Titoli per la valutazione dei candidati

- 1) Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli, cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) Anzianità di iscrizione al Ruolo: punti 0,5 per anno sino a un massimo punti 3
 - b) Anzianità conseguimento idoneità professionale Cap : 0,5 per anno sino ad un massimo di punti 3;
 - c) Titoli di studio: diploma punti 3
 - d) Titoli di servizio: periodo di servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore da un' impresa che gestisce il noleggio con conducente : punti 2 a semestre, fino ad un massimo di otto semestri;
 - e) Disponibilità mezzo allestito per trasporto disabili : punti 1 per ogni posto trasporto disabili.
- 2) E' considerato titolo preferenziale a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 8 co.4 della L. 21/92, l'essere stato dipendente, socio o collaboratore familiare in un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi . In via successiva Quando tale titolo preferenziale non rappresenti un utile elemento discriminatorio, a parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età.
- 3) I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato nel bando di concorso, e prodotti nelle forme previste a cura del concorrente all'atto della domanda. Non è ammessa allegazione successiva.

Art. 9 Rilascio della licenza

- 1) L'autorizzazione comunale per il servizio di rimessa è rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, ha una durata novennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo di tempo.
- 2) L'autorizzazione deve essere vidimata, con periodicità biennale, dal competente ufficio comunale, previa verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti richiesti in capo al titolare e presentazione del certificato di revisione del veicolo.
- 3) Il Comune, entro 30 giorni dalla delibera della Giunta Municipale di approvazione della graduatoria, comunica all'interessato l'avvenuta assegnazione.

Art. 10 Modalità per l'effettuazione del servizio

- 1) L'assegnatario dell'autorizzazione ha l'obbligo, a pena di decadenza, di :
 - Iniziare il servizio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal rilascio della licenza d'esercizio;
 - Offrire il servizio presso una rimessa situata all'interno del territorio comunale;
 - Esercitare il servizio nella fase iniziale con una autovettura, la cui immatricolazione non sia superiore a cinque anni, rispondente ai requisiti del D.M. n° 572 del 15.12.1992
- 2) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, nonché il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune.

Art. 11 Sostituzione dell'autoveicolo

- 1) Nel corso della durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dall'ufficio comunale competente alla sostituzione, in via provvisoria o definitiva, dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché rispondente a quanto previsto dal D.M. 572 del 15.12.1992
- 2) La sostituzione sarà annotata sulla licenza di esercizio.

Art. 12 Norme di comportamento per i conducenti dei veicoli

I conducenti del servizio da rimessa devono rispettare le seguenti norme di comportamento:

- a) Non devono caricare persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b) Non devono trasportare animali propri sull'autoveicolo;
- c) Non devono modificare il percorso stabilito dall'utente;
- d) Non devono richiedere compensi particolari oltre quelli pattuiti;
- e) Non devono fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore ed evidente pericolo;
- f) Devono prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto della carrozzina e dei supporti è effettuato gratuitamente.

Art. 13 Sostituzione alla guida

Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della Legge n° 21/1992, i titolari di autorizzazione per l'esercizio da noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre ché iscritti nel ruolo regionale di cui alla Legge n° 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'Art. 230 del Codice Civile.

Art. 14 Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

Art. 14 Tariffe

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n° 21/1992, il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti ai fini della determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 15 Trasferibilità e Rinuncia dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, ai sensi dell'art. 9 della Legge n° 21/1992, su richiesta del titolare a persona dalla stesso designata, in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte e già iscritta nel ruolo regionale dei conducenti dei veicoli, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - Sia titolare dell'autorizzazione da cinque anni;
 - Abbia raggiunto il 60° anno di età;
 - Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) In caso di morte è trasferita ad uno degli eredi del nucleo familiare del titolare se in possesso dei requisiti prescritti o ad altri, purché iscritti nel ruolo regionale di cui alla Legge Regionale n° 17/1994 ed in possesso dei requisiti previsti.
- 3) Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare dichiarazione espressa in tal senso al competente ufficio comunale.

Art. 16 Sanzioni

- 1) Ai sensi dell'art. 85, comma 4 del Nuovo Codice della Strada, chiunque adibisce a noleggio con conducente con autovettura un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 (centotrentasette//55) a € 550,20 (cinquecentocinquanta//20).
- 2) La violazione medesima comporta la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 (due) a 8 (otto) mesi secondo le norme del Capo 1, Sezione 2 del Titolo 6 del Nuovo Codice della Strada.
- 3) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 51,64 a € 516,40, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n° 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 Sospensione e Revoca dell'autorizzazione

- 1) I Comuni procedono alla sospensione, alla revoca e alla decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 15.1.1992 n° 21, nei casi e con le modalità di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.
- 2) L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi qualora il titolare:
 - a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla Legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione;
 - b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, della Legge 15.1.1992 n° 21;
 - c) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - d) non applica le tariffe in vigore.
- 3) L'autorizzazione è revocata qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente compreso tra quelli indicati al comma 2.
- 4) L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni. L'Amministrazione si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

- 5) La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla Legge, comporta la decadenza del relativo provvedimento, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al precedente comma 4.

Art. 18 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nel caso di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 19 Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, nella Legge n° 21/1992, nel D.P.R. n° 495/1992 e nella Legge Regionale 14.6.1994 n° 17.
- 2) Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 17/1994 il presente regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione e l'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Terni, competente per territorio.

Art. 20 Abrogazione

Tutte le norme in contrasto con il presente regolamento si intendono abrogate.